

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 38 del 15 Giugno 2023

OGGETTO: Determinazione indennità del Sindaco e della Giunta Comunale. Anno 2023.

L'anno duemila ventitré, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 15,25 si è riunita, presso la sala consiliare del Comune di Modolo, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

GIOVANNI MARIA MILIA	Sindaco	Presente
OMAR ALY KAMEL HASSAN	Vice-Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Si dà atto che l'Assessore Sias partecipa in videoconferenza.

Presiede l'adunanza il Sig. Giovanni Maria Milia nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 28 e 29 maggio 2023 hanno avuto luogo i comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione Locale con l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Modolo;

RILEVATO che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco, per il quinquennio 2023-2028, il sig. Giovanni Maria Milia le cui generalità sono depositate agli atti dell'Ente;

RICHIAMATE le delibere di C.C. nr. 25 e 26 del 04.06.2023 aventi ad oggetto rispettivamente:

- “Insediamento del Consiglio Comunale e convalida degli eletti. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Consigliere Comunale”;
- “Giuramento del Sindaco”;

TENUTO CONTO del combinato disposto dalle seguenti norme:

- art. 46, 2° comma del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 - TUOEL, così come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), Legge 23 novembre 2012 n. 215, il quale stabilisce che il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva all'attribuzione delle deleghe;
- art. 47 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo alla composizione della giunta comunale che rinvia allo Statuto la determinazione del numero degli assessori;
- art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali;
- L.R. 19 giugno 2015, n. 16 (specifica normativa vigente in Sardegna), inerente il numero degli assessori Comunali, la quale ha modificato la precedente L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 nella parte relativa alla composizione delle Giunte Comunali ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal seguente: "Nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.".
- L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (sul riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), il cui art. 34 prevede che il numero massimo di assessori, in Comuni della classe demografica a cui appartiene Modolo, possa arrivare a tre;
- L. R. 19 giugno 2015, n. 16 ed in particolare l'art. 1, comma 2;
- l'art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 – TUOEL, il quale stabilisce che “nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come Modolo, lo Statuto possa prevedere anche la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

VERIFICATO che il vigente Statuto Comunale di Modolo ed in particolare l'articolo 22, al comma 2, dispone chiaramente la possibilità espressa in capo al Sindaco di poter nominare anche assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti su richiamati unitamente a specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto di delega;

DATO ATTO che in data 08.06.2023 il Sindaco ha provveduto ad effettuare la nomina dei componenti della Giunta Comunale ed all'attribuzione delle deleghe a soggetti tutti esterni al Consiglio (in quanto dimissionari da tale carica al fine di onorare specifici impegni pre-elettorali, volti a consentire, attraverso l'istituto della surroga, il coinvolgimento anche dei candidati inizialmente esclusi dal Consiglio Comunale), dotati di specifica competenza ed esperienza nelle materie delegate, di cui sarà prossimamente data comunicazione al Consiglio comunale durante la prima seduta utile;

RICHIAMATO, a tale riguardo, il Decreto Sindacale n. 2, del 08 giugno 2023, con cui il Sindaco ha rispettivamente nominato la Giunta ed il Vicesindaco e rilevato che la scelta è ricaduta sui seguenti nominativi:

1. **Vicesindaco dr. Omar Aly Kamel Hassan** le cui generalità sono depositate agli atti dell'Ente;
2. **Assessore dr. ssa Manuela Calaresu** le cui generalità sono depositate agli atti dell'Ente;
3. **Assessore sig. Mauro Sias** le cui generalità sono depositate agli atti dell'Ente;

DATO ATTO delle dichiarazioni rese dai sui menzionati assessori circa la non sussistenza nei loro confronti di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013 ed alle norme statutarie vigenti;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – art. 82 commi 1, 8 e da ultimo 8 bis e ss. mm. ii., che contiene le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

DATO ATTO che l'art. 82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recitano: "1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana (lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 25, legge n. 244 del 2007);
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 04.04.2000, che ha emanato il Regolamento per la determinazione della misura delle indennità, a norma dell'art. 82 del T.U. 267/2000, in cui all'art. 1, dell'allegata tab. A) sono previste le indennità per i componenti dell'organo esecutivo in relazione alla dimensione demografica di ciascun Comune;

DATO ATTO che su tale sopra menzionata base normativa è intervenuto l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono rideterminate "in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005" le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lett. a).

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, ha previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, escludendo di fatto i Comuni situati in Sardegna in quanto Regione a Statuto Autonomo;

RILEVATO pertanto che la Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle sue prerogative statutariamente previste, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, e che su tale base, con propria Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha disposto quanto segue: *“l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale”*;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove indennità previste per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:

Fasce demografiche		Trattamento economico del Presidente della Regione	%	Nuova Indennità
1	3.000	13.800,00 €	21%	2.898,00 €
3.001	5.000	13.800,00 €	23%	3.174,00 €
5.001	10.000	13.800,00 €	29%	4.002,00 €
10.001	30.000	13.800,00 €	30%	4.140,00 €
30.001	50.000	13.800,00 €	35%	4.830,00 €
>	50.001	13.800,00 €	45%	6.210,00 €
Capoluoghi provincia <	100.000	13.800,00 €	70%	9.660,00 €
Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia >	100.000	13.800,00 €	80%	11.040,00 €
Sindaci Metropolitani		13.800,00 €	100%	13.800,00 €

PRESO ATTO che, la legge Regionale all'art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali della Sardegna sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la

determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 3, comma 3 della citata Legge Regionale n. 3/2022, prevede che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni sardi per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici degli Enti Locali della Sardegna”;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 “Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitan, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3” - ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022 - sono state ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i Comuni della Sardegna in base alla rispettiva fascia demografica di appartenenza come da prospetto sotto riportato;

Fasce demografiche popolazione		Ripartizione Art. 3, L.R. N.3/2022	Comuni per classe demografica numero	Assessori numero	Contributo max per comune per fascia demografica
da	a				
1	3.000	21%	276		
di cui da 1	1.000		127	2	13.778,80 €
1.001	3.000		149	3	17.223,51 €
3.001	5.000	23%	42	3	16.989,47 €
5.001	10.000	29%	30	4	40.308,59 €
10.001	30.000	30%	15		
di cui da 10.001	15.000		8	4	37.039,17 €
15.001	25.000		5	5	45.627,96 €
25.001	30.000		2	6	50.459,18 €
30.001	50.000	35%	1	6	
50.001	oltre	45%	1	7	
Cap. Provincia	fino 100.000	70%	10		
di cui da 5.000	10.000		2	4	160.516,58 €
10.001	15.000		3	4	162.877,13 €
15.001	35.000		4	6	221.890,58 €
35.001	oltre		1	7	268.104,94 €
Cap. Provincia e Regione	oltre 100.000	80%	0		
Città metropolitane		100%	2	8	488.260,20 €
			377		

RICHIAMATI gli atti assunti, in virtù del su menzionato provvedimento legislativo adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla precedente Amministrazione Comunale di Modolo e dagli Uffici Comunali, con cui si è preso atto della rideterminazione delle indennità di funzione, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori di Modolo;

RIBADITO la competenza esclusiva in materia di enti locali da parte della Regione Autonoma della Sardegna, il cui Assessorato Regionale degli Enti Locali, in base a tale potestà legislativa, con propria nota del 16 novembre 2022 – Prot. Ras AOO 04-01-00 uscita n. 50911, si è espresso a riguardo di un quesito posto dal Comune di Villamassargia, inerente l'indennità degli amministratori locali della Sardegna ed ha quindi rimarcato che, a seguito dell'adozione della normativa regionale richiamata

(vedi L.R. n. 3/2022), deve considerarsi superato ogni richiamo alla previgente disciplina nazionale in materia di indennità degli amministratori locali, per la quale deve quindi farsi esclusivo riferimento agli importi stabiliti dall'art. 3 della legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 e dalla conseguente Deliberazione di Giunta Regionale n.18/74 del 10.06.2022;

ACQUISITO tuttavia, agli atti del Comune di Modolo, il pronunciamento della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Sardegna - adottato in data 14/12/2022, di cui alla Deliberazione n. 156/2022/PAR, con il quale, a seguito di specifico quesito, posto dal Sindaco del Comune di Neoneli, è stato formulato un parere di carattere generale in merito ai sotto riportati quesiti: - se in Sardegna la misura lorda dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori, e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, debba ancora essere ridotta del 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022; - in caso di risposta positiva relativamente a tale prima richiesta, se la riduzione debba essere applicata sulla misura lorda risultante al 30.09.2005, come previsto dalla L. 266/2005, o sulla nuova misura dell'indennità incrementata per effetto della legge regionale n. 3/2022;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Magistratura Contabile che, seppur trattasi di un mero parere, confermerebbe la vigenza ancora attuale e la portata applicativa generale dell'art. 1, comma 54, della Legge 266/2005, in relazione alle normative medio tempore intervenute; tali conclusioni non muterebbero neanche alla luce della novella legislativa introdotta in Sardegna attraverso l'art. 3 della L.R. 3/2022. Secondo il parere della Corte dei Conti della Sardegna, la L. R. n. 3/2022 da ultimo citata si limiterebbe a definire gli incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali e non inciderebbe invece sulla perdurante vigenza dell'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2006, il quale non risulterebbe espressamente o implicitamente abrogato, e conseguentemente, per quanto attiene le modalità di calcolo dell'incremento delle indennità di funzione spettante agli amministratori comunali, sarebbe necessario prendere ancora in considerazione e fare riferimento all'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all'art. 1, comma 54 della Legge finanziaria n. 266/2005 .. ovvero "all'ammontare risultante al 30 settembre 2005";

DATO ATTO che la Corte dei Conti della Sardegna sembrerebbe confermare l'orientamento già ribadito della più recente giurisprudenza contabile secondo cui l'incremento delle indennità deve avvenire prendendo come riferimento l'importo della funzione ridotta del 10% sulla misura dell'indennità all'ammontare risultante al 30 settembre 2005;

RITENUTO di disporre:

- in via prudenziale, nell'ottica della più corretta, trasparente e responsabile spendita del denaro pubblico, di attenersi alle indicazioni formulate dalla Corte dei Conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, con il parere 156/2022 e indirizzare per tanto gli Uffici Comunali

ad operare in tal senso, nelle more che gli organismi preposti facciano definitiva chiarezza in merito;

- di riservarsi eventualmente di recuperare in un momento successivo gli importi impropriamente trattenuti dall'Ente;

CONSIDERATO che il Comune di Modolo rientra tra i comuni con dimensione demografica fino a 1000 abitanti e che per tanto è esonerato, per specifica disposizione di legge, dall'applicazione delle ulteriori riduzioni di cui l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

STABILITO per tanto che, alla data odierna, la situazione in merito alle spettanze per il Sindaco di Modolo e per gli Assessori sopra elencati risulterebbe essere la seguente:

SINDACO MODOLO				
Riferimento economico lordo mensile Presidente della Regione	Percentuale di riferimento indennità per SINDACO	Importo Indennità piena lorda mensile per SINDACO (su cui applicare trattenute)	Importo Indennità lorda mensile per SINDACO decurtata al 10% art. 1, c.54 L. n. 266/2006 (su cui applicare trattenute)	Importo Indennità dimezzata lorda mensile per SINDACO (su cui applicare trattenute)
€ 13.800,00	21%	€ 2.898,00	€2.608,20	€ 1.304,10
VICE SINDACO MODOLO				
Riferimento economico lordo mensile percepito dal Sindaco di Modolo	Percentuale di riferimento indennità per VICESINDACO	Importo Indennità lorda mensile piena per il VICESINDACO (su cui applicare le trattenute)	Importo indennità lorda mensile dimezzata per VICESINDACO (su cui applicare le trattenute)	
€ 2.608,20	15%	€ 391,23	€ 195,615	
ASSESSORI MODOLO				
Riferimento economico lordo mensile Sindaco di Modolo	Percentuale di riferimento indennità per ASSESSORE	Importo Indennità piena lorda mensile per ASSESSORE (su cui applicare trattenute)	Importo indennità dimezzata lorda mensile per ASSESSORE (su cui applicare trattenute)	
€ 2.608,20	10%	€ 260,82	€ 130,41	

RITENUTO altresì di voler prevedere il recepimento del Regolamento Regionale 9/A, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 04 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna), approvato dal Consiglio Regionale in data 08.01.2019, emanato con Dec. Pres. n. 1 del 05.02.2019 – Prot. 3528 – disponendone l'applicazione sul Vicesindaco in misura percentuale pari al limite massimo così come indicato nel relativo allegato 1, con specifico riferimento alla classe demografica di appartenenza di questo Comune.

Tutto ciò premesso,

ACQUISITI preliminarmente i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18/08/2000 n° 267 - TUEL e ss. mm. ii;

VISTO il Bilancio Comunale di previsione pluriennale attualmente in vigore;

VISTO lo Statuto Comunale nella sua formulazione vigente,

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di fissare per l'annualità in corso, l'indennità di funzione mensile del sindaco e dei componenti della Giunta come da prospetto che segue:

SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORI
Importo Indennità lorda mensile per il sindaco decurtata al 10% art. 1, c.54 L. n. 266/2006 (su cui applicare le trattenute).	Importo indennità lorda mensile dimezzata per il vicesindaco (su cui applicare le trattenute).	Importo indennità dimezzata lorda mensile per singolo assessore (su cui applicare le trattenute).
€ 2.608,20 (indennità lorda mensile piena)	€ 195,615 (indennità lorda mensile dimezzata)	€ 130,41 (indennità lorda mensile dimezzata)

2. Di dare atto che tale indennità è da intendersi intera per lavoratori autonomi e pensionati mentre è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa non retribuita;
3. Di confermare il recepimento delle previsioni contenute nel Regolamento Regionale 9/A approvato dal consiglio regionale della Sardegna in data 08.01.2019. in applicazione dell'articolo 73 della L.R. n.2/2016 (Legge di riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna), emanato con Decreto Presidenziale n. 1 del 05.02.2019 – Prot. 3528 – disponendone l'applicazione sul Vicesindaco in misura percentuale pari al limite massimo così come indicato nel relativo allegato 1, con specifico riferimento alla classe demografica di appartenenza di questo Comune.
4. Di demandare al Responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria necessaria;
5. Di dare atto che, per la copertura del maggior onere sostenuto dal Comune per la corresponsione dell'incremento dell'indennità è intervenuta la deliberazione della Giunta

regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74, “Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitan, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna ai sensi della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3”, attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022), sono ripartite le maggiori risorse tra i Comuni della Sardegna in base alla rispettiva classe demografica di appartenenza;

6. Di disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 136, Legge 56/2014 come modificato dall’art. 19, comma 1, Legge 89/2014, la trasmissione al Revisore dei conti della presente deliberazione al fine del rilascio della prescritta attestazione;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013;
8. Di dichiarare con successiva votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 2000 TUEL.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Omar Aly Kamel Hassan

f.to Giovanni Maria Milia

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno **22/06/2023** al giorno **07/06/2023**, prot. **n. 1348** e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li **22/06/2023**

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole